



**COMUNE DI BRISSAGO**

**AZIENDA PORTO COMUNALE**

# REGOLAMENTO PORTI COMUNALI

## INDICE

### A. AZIENDA COMUNALE PORTO BRISSAGO

#### I Scopo e costituzione

Art. 1	Scopo .....	pag. 1
Art. 2	Stato giuridico .....	pag. 1

#### II Organizzazione

Art. 3	Organi .....	pag. 1
Art. 4	Consiglio comunale .....	pag. 2
Art. 5	Municipio .....	pag. 2
Art. 6	Commissione amministrativa .....	pag. 3
Art. 7	Impiegati .....	pag. 3

#### III Finanziamento

Art. 8	Principio .....	pag. 4
Art. 9	Crediti .....	pag. 4
Art. 10	Copertura delle spese .....	pag. 4

### B. ESERCIZIO DEL PORTO

#### I Affitto dei posti d'attracco

Art. 11	Condizioni generali .....	pag. 5
Art. 12	Durata .....	pag. 5
Art. 13	Contratto decennale .....	pag. 6
Art. 14	Disdetta e rinnovo .....	pag. 6
Art. 15	Ormeggio di breve durata .....	pag. 7
Art. 16	Ormeggio passanti e turisti .....	pag. 7

## II Scelta dei locatari

### II A Porto alla Ressiga

Art. 17	All'inizio .....	pag. 8
Art. 18	In seguito .....	pag. 8
Art. 19	Riserve .....	pag. 9

### II B Vecchio porto

Art. 20	All'inizio .....	pag. 9
Art. 21	In seguito .....	pag. 10
Art. 22	Continuazione della locazione.....	pag. 10

## III Canoni d'affitto, prestiti e tasse d'uso

Art. 23	Tassa per gru .....	pag. 11
---------	---------------------	---------

### III A Porto alla Ressiga

Art. 24	Categorie di natanti .....	pag. 11
Art. 25	Contratto annuale .....	pag. 12
Art. 26	Contratto decennale .....	pag. 12
Art. 27	Spese accessorie .....	pag. 13
Art. 28	Posti passanti e turisti .....	pag. 13

### III B Vecchio porto

Art. 29	Categorie di natanti .....	pag. 14
Art. 30	Contratto annuale .....	pag. 14
Art. 31	Disposizione particolare .....	pag. 14

#### **IV Uso del porto**

Art. 32	Scopo e applicazione	pag. 15
Art. 33	Accesso al porto alla Ressiga	pag. 15
Art. 34	Strada d'accesso al porto alla Ressiga	pag. 16
Art. 35	Targhe	pag. 16
Art. 36	Assegnazione dei posti	pag. 16
Art. 37	Obbligo di notifica	pag. 16
Art. 38	Assenza prolungata	pag. 17
Art. 39	Ormeggio	pag. 17
Art. 40	Regole di circolazione	pag. 17
Art. 41	Manutenzione	pag. 18
Art. 42	Ordine generale	pag. 19
Art. 43	Responsabilità	pag. 20
Art. 44	Sorveglianza	pag. 20
Art. 45	Inagibilità del porto	pag. 20

#### **C. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46	Sanzioni	pag. 21
Art. 47	Ricorso	pag. 21
Art. 48	Entrata in vigore	pag. 21
Art. 49	Contratti esistenti in zona nuovo porto	pag. 21

## **A. AZIENDA COMUNALE PORTO BRISSAGO**

### **I Scopo e costituzione**

Art. 1

Scopo

L'Azienda comunale porto, detta in seguito ACP, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di gestire i porti comunali.

Art. 2

Stato giuridico

L'ACP è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.

### **II Organizzazione**

Art. 3

Organi

Gli organi dell'ACP sono:

1. Il Consiglio comunale
2. Il Municipio
3. La Commissione amministrativa

## Art. 4

## Consiglio comunale

## Il Consiglio comunale:

- a) approva i regolamenti dell'azienda e relative modifiche;
- b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio sentito il rapporto della commissione di revisione;
- c) decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposti dal Municipio;
- d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalle leggi devoluti ad altro organo comunale.

## Art. 5

## Municipio

## Il Municipio:

- a) rappresenta l'ACP di fronte a terzi e in giudizio;
- b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;
- c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;
- e) decide sugli adeguamenti dei canoni d'affitto e sulle tasse di ormeggio per i natanti di passaggio;
- f) nomina la Commissione amministrativa nei modi e termini fissati dal Regolamento comunale.  
Nomina, precisandone mediante capitolato le loro mansioni, i seguenti impiegati:

- il Direttore
- il Sorvegliante

## Art. 6

Commissione amministrativa La commissione amministrativa, composta da tre membri, svolge i seguenti compiti:

- a) applica il Regolamento;
- b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;
- c) allestisce i contratti di locazione;
- d) esegue le risoluzioni municipali.

## Art. 7

Impiegati

La gestione tecnica e amministrativa dei porti è affidata al Direttore, mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al Sorvegliante.

Di regola, per svolgere queste mansioni, l'ACP fa capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato compresi gli oneri assicurativi e sociali.

Nel caso si rendesse necessario far capo a dipendenti fuori dall'amministrazione comunale, il Municipio stabilirà volta per volta, mediante capitolato, diritti ed oneri.

Per gli infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune, il quale, a sua volta, fa capo alla SUVA.

### III Finanziamento

Art. 8

Principio

L'esercizio dell'ACP deve auto finanziarsi.

Art. 9

Crediti

Per la realizzazione del porto alla Ressiga l'ACP fa capo a prestiti senza interessi concessi dai locatari del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari.

Art. 10

Copertura delle spese

Le spese, inclusi i costi di capitale, vengono coperte dai canoni d'affitto e dalle tasse dovute dagli utenti delle infrastrutture portuali.



## **B. ESERCIZIO DEL PORTO**

### **I Affitto dei posti d'attracco**

#### Art. 11

##### Condizioni generali

I posti d'ormeggio vengono affittati a singole persone fisiche, che devono essere proprietarie dei natanti attraccati.

Qualora il natante appartenga a più persone, il nominativo dell'affittuario deve figurare in prima posizione sulla licenza di navigazione.

La stessa persona non può affittare più di un posto d'ormeggio.

La cessione dei contratti a terzi e il subaffitto non sono ammessi.

Le condizioni d'affitto sono precisate nel contratto di locazione.

Il Municipio, in caso di disponibilità di posti barca, può derogare alle disposizioni dei precedenti capoversi del presente articolo e stipulare contratti speciali con cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggi autorizzate ed esercizi pubblici.

La Società di salvataggio, con sede nel Comune, ha diritto a un posto per l'ormeggio del natante di pronto intervento, a titolo gratuito.

Il Comune riserva a suo uso esclusivo due posti barca, che possono essere subaffittati annualmente.

Il previsto ampliamento del porto "Alla Ressiga" (nuovo braccio davanti alla part. 296 RFD Brissago) è retto dal contratto special per centro nautico, che verrà stipulato con il dr. Jörg Wolff e con la porto Ticino SA, approvato dal Consiglio comunale il 07 aprile 2008 e dal Consiglio di Stato il 27 maggio 2009.

#### Art. 12

##### Durata

L'affitto avviene per un periodo di uno o di dieci anni.

## Art. 13

### Contratto decennale

Di regola, l'80% dei posti d'ormeggio delle categorie II, III, IV e V di cui all'art. 25 vengono affittati con contratti decennali.

Il contratto decennale presuppone la concessione di un prestito da parte del locatario a favore della ACP; il prestito viene rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto. I domiciliati nel Comune hanno il diritto di scelta del sistema d'affitto (annuale/decennale).

## Art. 14

### Disdetta e rinnovo

La disdetta dei contratti annuali o decennali deve essere comunicata entro tre, rispettivamente sei mesi dalla relativa scadenza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, i contratti si ritengono tacitamente rinnovati di volta in volta per un altro periodo di locazione.

Il locatario può chiedere, con preavviso di sei mesi, la disdetta del contratto decennale per la fine di ogni anno civile. Detto contratto non è però disdicibile durante i primi 3 anni.

Il locatore, con dichiarazione unilaterale, può recedere in ogni tempo dal contratto se il comportamento del locatario compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento della stipulazione del contratto. Il contratto precisa le premesse per la revoca.

Gli eredi legali del locatario, su richiesta, possono subentrare quali nuovi titolari del contratto.

**Art. 15****Ormeggio di breve durata**

Per il porto alla Ressiga, se le condizioni meteorologiche lo permettono, è ammesso l'ormeggio temporaneo all'esterno del molo principale, nello spazio appositamente apprestato, per la durata massima di 4 ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45.

L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

**Art. 16****Ormeggio passanti e turisti**

Posti liberi permettendo, la direzione può concedere l'ormeggio di natanti all'interno del porto, per una durata massima di 3 notti.

L'ormeggio è soggetto a una tassa.

Il Municipio emanerà le necessarie disposizioni.

Per i turisti che trascorrono le vacanze nel Comune, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.

## II Scelta dei locatari

### II A Porto alla Ressiga

#### Art. 17

##### All'inizio

La prima volta, all'inizio dell'esercizio del porto, i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) concessionari di boe posate lungo le rive di Brissago e da rimuovere al momento della realizzazione del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso speciale del demanio pubblico;
- b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l'ordine di anzianità del domicilio;
- c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari di immobili), in ordine di anzianità come proprietario o affittuario, disposti a sottoscrivere un contratto decennale;
- d) residenti che sottoscrivono un contratto annuale;
- e) altri.

In ogni caso la precedenza per le categorie c), d), e) viene accordata ai possessori di barche a vela.

#### Art. 18

##### In seguito

Successivamente, nel caso di disdette o revoche di contratti, la scelta dei nuovi locatari avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'ACP, dando la precedenza ai residenti nel Comune.

## Art. 19

## Riserve

L'ordine di priorità di cui agli articoli precedenti, è applicabile con le seguenti riserve:

- a) finchè non sarà raggiunta la quota dell'80% di cui all'art. 13 la preferenza per l'affitto dei posti d'ormeggio, riservati ai natanti delle categorie II, III, IV e V, sarà accordata ai richiedenti disposti alla conclusione di un contratto decennale (non applicabile ai domiciliati);
- b) le dimensioni dei natanti devono, di regola, corrispondere a quelle dei posti d'ormeggio disponibili. In caso di mancanza di posti è possibile accedere ad un ormeggio di categoria superiore al prezzo prescritto per tale posto barca.

**II B Vecchio porto**

## Art. 20

## All'inizio

La prima volta i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari di natanti già finora stazionati nel vecchio porto con relativo permesso;
- b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l'ordine di anzianità del domicilio;
- c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari d'immobili) in ordine di anzianità come proprietario o affittuario;
- d) altri.

**Art. 21****In seguito**

Successivamente, nel caso di disdette o revoche di contratti, la scelta dei nuovi locatari avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'ACP, dando la precedenza ai pescatori professionisti domiciliati, quindi ai residenti nel Comune.

**Art. 22****Continuazione  
della locazione**

I proprietari di natanti stazionati nel vecchio porto hanno diritto alla continuazione della locazione alle condizioni e ai canoni previsti dal presente regolamento.

### III Canoni d'affitto, prestiti e tasse d'uso

#### Art. 23

Tassa per gru

L'uso della gru al Crodolo (Comune di Ronco s/A) sarà regolato da una speciale ordinanza municipale.

### III A Porto alla Ressiga

#### Art. 24

Categorie di natanti

Per l'ammontare dei canoni e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie, basate sulla larghezza dei natanti:

#### CAT. LARGHEZZA DEL NATANTE

- I fino a 190 cm <sup>1)</sup>
- II fino a 190 cm <sup>2)</sup>
- III da 191 cm a 230 cm
- IV da 231 cm a 280 cm
- V da 281 cm in avanti

<sup>1)</sup> barche a remi con motore fino a 6 KW

<sup>2)</sup> natanti con motore superiore a 6 KW e non appartenenti alla cat. I

Quando la lunghezza del natante supera di 4 volte la larghezza, per l'affitto verrà conteggiato quello della categoria superiore.

## Art. 25

## Contratto annuale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni:

ORMEGGIO	CATEGORIA	CANONE ANNUO
Molo e pontili interni	I	Fr. 840.--
	II	Fr. 1'700.--
	III	Fr. 2'280.--
	IV	Fr. 3'020.--
	V	Fr. 4'250.--
Pontile scogliera ovest	I	Fr. 500.--
	II	Fr. 1'400.--
	III	Fr. 1'980.--
Gavitelli	I	Fr. 300.--
	II	Fr. 300.--
	III	Fr. 300.--
Cantieri nautici	IV	Fr. 5'000.--
	V	Fr. 6'000.--

L'affitto dell'ormeggio ai cantieri nautici è regolato da specifica convenzione.

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

## Art. 26

## Contratto decennale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio con un contratto decennale, sono dovuti i seguenti canoni e prestiti:

CAT.	CANONE ANNUO	PRESTITO
I	Fr. --	Fr. --
II	Fr. 1'200.--	Fr. 12'000.--
III	Fr. 1'400.--	Fr. 15'000.--
IV	Fr. 1'850.--	Fr. 20'000.--
V	Fr. 2'600.--	Fr. 28'000.--

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).



## Art. 27

## Spese accessorie

Il canone d'affitto comprende le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. E' pure compresa la tassa per l'occupazione di area del demanio pubblico.

## Art. 28

## Posti passanti e turisti

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti durante la stagione estiva, da aprile a settembre, è dovuta una tassa di Fr. 30.--, per 24 ore o frazione.

Per l'ormeggio di natanti di passaggio durante il periodo invernale, da ottobre a marzo, è dovuto un canone mensile di Fr. 50.-- per i natanti delle categorie I e II, e di Fr. 100.-- per quelli delle categorie III, IV e V.

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30%, al locatario del posto.

All'ammontare dei canoni va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

### III B Vecchio porto

#### Art. 29

##### Categorie di natanti

Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:

- barche a remi
- barche a remi con motore ausiliario
- barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario

suddivisi nelle seguenti categorie:

CAT.	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
I A	fino a 400 cm	fino a 160 cm
I B	da 401 a 650 cm	fino a 200 cm

#### Art. 30

##### Contratto annuale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni:

CAT.	CANONE ANNUO
I A	Fr. 300.--
I B	Fr. 400.--

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### Art. 31

##### Disposizione particolare

I contratti di locazione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati alle condizioni del presente regolamento.

## IV Uso del porto

### Art. 32

#### Scopo e applicazione

Le seguenti disposizioni, intese a mantenere in buono stato il porto e a garantirne il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.

### Art. 33

#### Accesso al porto alla Ressiga

L'accesso al molo principale è libero.  
L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonchè ai loro ospiti.

L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a locatari, possono rifugiarsi nel porto.

Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un ormeggio a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante.

L'occupazione degli spazi interni al porto per mani-festazioni sportive potrà essere autorizzata, dalla direzione, con tariffe da determinarsi di volta in volta.

## Art. 34

Strada d'accesso al porto alla Ressiga

L'accesso al porto con veicoli è autorizzato unicamente per il trasporto dei natanti, di cui al capoverso seguente, compreso loro parti e accessori.

Sullo scivolo all'interno del porto è ammesso unicamente il varo e l'alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiore ai 6 ml.

La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. E' vietato, in particolare, il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.

## Art. 35

Targhe

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

## Art. 36

Assegnazione dei posti

I posti d'attracco vengono assegnati dalla Commissione amministratrice. La direzione assegna i posti per i natanti di passaggio.

## Art. 37

Obbligo di notifica

L'assenza del natante, per una intera notte o più, dal posto di ormeggio, deve essere annunciata per motivi di sicurezza alla direzione del porto.

## Art. 38

## Assenza prolungata

Durante l'assenza prolungata dal porto, la direzione ha la facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio.

Il locatario non può vantare alcun diritto, riguardo all'eventuale occupazione o meno del posto, durante l'assenza del proprio natante.

## Art. 39

## Ormeggio

Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.

Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi, in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

## Art. 40

## Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.

## Art. 41

## Manutenzione

La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall'ACP.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese del locatario.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a usarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.

## Art. 42

## Ordine generale

È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate adiacenze, come pure praticare il surf a meno di ml 50 dal porto stesso. La pesca sportiva è ammessa con un richiamo alle regole di comportamento concordate tra l'Ufficio della caccia e della pesca, la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca ed i gestori del porto. Per motivi di ordine pubblico quest'ultima attività può essere limitata dal Municipio e, previa delega, da parte degli organi dell'Azienda porti comunali, sentito il parere dell'Ufficio della caccia e della pesca.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detersivi o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti, nonché l'acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.

E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche devono essere scaricate nel luogo indicato.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area del porto.

Qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

## Art. 43

## Responsabilità

L'uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

La ACP non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

## Art. 44

## Sorveglianza

Il Municipio e in via subordinata gli organi dell' ACP sono responsabili per l'osservanza di questo Regolamento. Le loro disposizioni sono da rispettare scrupolosamente.

## Art. 45

## Inagibilità

In caso d'inagibilità dei porti per mancanza di profondità d'acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa di sorta.



## C. DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 46

#### Sanzioni

A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo regolamento sarà inflitta una multa fino a Fr. 3'000.--.

In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l'immediato scioglimento del contratto.

### Art. 47

#### Ricorso

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

### Art. 48

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con l' 1.6.1992.

### Art. 49

#### Contratti esistenti in zona nuovo porto

Eventuali contratti di locazione in vigore scadranno automaticamente con la messa in esercizio del nuovo porto alla Ressiga.

## Note

**Regolamento Azienda Porti Comunali** - approvato dal Consiglio comunale in data 14.12.1992, modificato in data 13.10.1997 e in data 04.10.2010.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega del Consiglio di Stato, in data 4 novembre 1993 e dalla Sezione degli enti locali in data 1° dicembre 1997 e in data 24 febbraio 2011.

Art. 11 - Modifica condizioni generali - Affitto dei posti d'attracco - approvato dal Consiglio comunale in data 4 ottobre 2010 con MM no. 1298

Art. 42 - Modifica parziale dell'art. 42 - approvato dal Consiglio comunale in data 4 ottobre 2010 con Mozione E. Wahl